



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO PER IL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO

DIPARTIMENTO RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Pervenuto il

31/10/06

prot. *397* /II.16.11.2.10.1

Roma, 27 ottobre 2006

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

“Schema di D.P.C.M., ai sensi dell’art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la rideterminazione delle risorse da attribuire dallo stato alla regione Abruzzo a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della rete stradale di interesse nazionale”.

Lo schema di provvedimento rimodula le somme da trasferire alle Regione Abruzzo ed alle Province a seguito delle modifiche della classificazione della rete stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale stabilita *D.P.C.M. 21 giugno 2005* (48,9 chilometri passano dalla rete regionale a quella nazionale).

I criteri di calcolo per la rideterminazione delle risorse complessive da trasferire sono stati definiti, in coerenza con la normativa di riferimento, nell’ambito delle attività del tavolo tecnico istituito per l’elaborazione di un precedente analogo provvedimento, e sono stati concordati con le regioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell’economia. Il nuovo riparto dei trasferimenti indiretti a favore delle province è stato invece definito dalla regione Abruzzo con propria delibera

Lo schema di provvedimento ha acquisito il parere favorevole della regione Abruzzo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero dell’economia – Dipartimento della Ragioneria dello Stato e del Ministero dell’interno e, nella seduta del 19 Ottobre 2006, quello della Conferenza.

Riferimenti normativi: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2005 stabilisce, ai fini del perfezionamento del passaggio di competenze a seguito della nuova classificazione, all’ art. 2, commi 1° e 2°, che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (schema in oggetto), ai sensi dell’art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede, in relazione ai chilometri di strade trasferite a seguito della nuova definizione della rete stradale di interesse nazionale e di quella di interesse locale, alla conseguente rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alle regioni interessate secondo le percentuali di riparto stabilite nella tabella A annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 e all’attribuzione degli eventuali connessi beni strumentali, con i criteri e le modalità delineati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000. Il comma 3 prevede, inoltre, che la determinazione del costo chilometrico è stabilita dividendo le quote di spettanza delle singole regioni per le rispettive estese chilometriche, come determinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
dott.ssa Caterina Cittadino